

**Dichiarazione degli Stati EFTA****relativa alla decisione n. [...] che integra la direttiva (UE) 2015/849 nell'accordo SEE**

La direttiva (UE) 2015/849 contiene disposizioni con riferimenti ad atti adottati ai sensi del titolo V del TFUE. Si ricorda che l'integrazione di atti contenenti tali disposizioni nell'accordo SEE viene effettuata fermo restando che la normativa dell'Unione europea adottata ai sensi del titolo V del TFUE non rientra nell'ambito di applicazione dell'accordo SEE.

**Dichiarazione congiunta delle parti contraenti****relativa alla decisione n. [...] che integra la direttiva (UE) 2015/849 nell'accordo SEE**

Le parti contraenti hanno convenuto di inserire la frode grave ai danni degli interessi finanziari dell'Unione europea nell'elenco dei reati-presupposto del riciclaggio di denaro. Per motivi pratici, la quarta direttiva antiriciclaggio (direttiva (UE) 2015/84) è stata integrata senza un accordo di reciprocità inteso a tutelare anche gli interessi finanziari degli Stati SEE EFTA. Tuttavia, i principi di reciprocità e omogeneità stabiliti nell'articolo 1 dell'accordo SEE e nel suo considerando 4, restano pienamente applicabili anche alla tutela reciproca contro le attività criminose che ledono gli interessi finanziari delle parti contraenti quali definiti nella [presente decisione].

19CE0358

